



FRANCESCO DAL RI
NOTAIO

Repertorio n. 2465

Raccolta n. 2064

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DELLA
ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANTONIO ROSMINI"
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventinove maggio duemiladiciannove
- 29 maggio 2019 -

Trento (TN), Via Dordi n. 8,
alle ore diciassette,

davanti a me **Dott. FRANCESCO DAL RI**, Notaio in Trento, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto,

E' PRESENTE

"ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONIO ROSMINI", con sede in Trento (TN), Via Dordi n. 8, codice fiscale 00499830222, costituita con atto a rogito notaio Paolo Piccoli, Notaio in Trento in data 26 ottobre 1993, Repertorio n. 14381, Raccolta n. 3077, registrato all'A.E. di Trento in data 4 novembre 1993, al n. 3713, mod. 69, serie I, in persona del presidente **TUGNOLI CLAUDIO**, nato a Budrio (BO) il 20 marzo 1953, domiciliato per la carica presso la sede sociale sopra indicata.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea degli associati della predetta associazione, convocata, in seconda convocazione, in questi giorno, luogo ed ora, in conformità a statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Comunicazione del Presidente;*
- 2) *entrata in vigore del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2007: conseguenze ed implicazioni per l'associazione;*
- 3) *decisione riguardo all'assunzione, da parte dell'Associazione, della qualifica di ETS di cui al citato D. Lgs. 117/2007;*
- 4) *proposta di adeguamento dello statuto al cd "Codice del Terzo Settore" disciplinato dal D. Lgs n. 117/2017, successivamente integrato con D. Lgs n.105/2018, e sue successive modifiche ed integrazioni;*
- 5) *proposta di approvazione dello Statuto sociale aggiornato alla presenza del Notaio dott. Francesco Dal Ri;*
- 6) *varie ed eventuali;*

e mi richiede di redigerne il relativo verbale.

Al ché aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 14 di Statuto, il comparente TUGNOLI CLAUDIO.

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il comparente assunta la presidenza dell'assemblea a norma dello Statuto dell'Associazione constatata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi e nei termini di Statuto Sociale;

REGISTRATO A:
TRENTO
IL 30/05/2019
N. 5624
SERIE 1T
PAGATI €

- che sono presenti in proprio diciannove associati su un totale di sessantatre associati iscritti aventi diritto al voto, come risulta dall'elenco delle presenze che si allega a quest'atto con la lettera "A";
 - che del Consiglio Direttivo sono presenti se medesimo, presidente, il vicepresidente prof.ssa Scappini Nadia ed i consiglieri dot. Dalpiaz Paolo, Prof.ssa Merlo Emanuela e dott. Postal Gianfranco;
 - che del Collegio dei Revisori dei Conti, sono presenti la dott.ssa Angeli Luisa ed il Rag. Dalla Torre Flavio, assente il dott. Cozzio Gianpiero;
 - che del Collegio dei Proviviri, sono presenti la Sig.na Defant Cordelia e la Prof.ssa Moresco Annamaria, assente il dott. Cavagnoli Paolo;
 - che l'assemblea è riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocata presso la sede dell'associazione, in data odierna, alle ore sedici.
- Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed idonea a deliberare sul predetto ordine del giorno, in conformità al disposto dell'art. 12 dello statuto.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Il presidente dà atto che l'assemblea approva unanimemente la trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del giorno, stante la loro stretta connessione.

Il presidente svolge quindi un'ampia relazione volta ad illustrare come l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore ponga l'associazione di fronte alla scelta riguardante il se e come continuare lo svolgimento delle proprie attività sociali, ed in particolare, in caso positivo, sulla prosecuzione delle proprie attività con la qualifica di ETS, con relativo regime agevolativo, ovvero senza tale qualifica, effettuando quindi diversa scelta consentita per legge.

Il presidente, quindi, espone come, ove si ritenga di adottare la qualifica di ETS, occorra modificare lo statuto sociale al fine di adeguarlo al D.Lgs. n.117/2017, successivamente integrato con D.Lgs n.105/2018, che disciplina le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (c.d .Enti del Terzo Settore) la cui disciplina risulta essere in parte già in vigore ed in parte subordinata all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In particolare il Presidente espone che:

- nella denominazione deve essere contenuta l'espressione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS, della quale, tuttavia, fino all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non potrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;
- l'ente non ha scopo di lucro;
- l'ente ha accumulato nel tempo un patrimonio sociale, tale

da rispettare i limiti patrimoniali e di fondo di garanzia richiesti ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;

- le finalità dell'Ente e l'attività da esso svolta coincidono con quelle previste dalla riforma del terzo settore, i diritti, gli obblighi ed i requisiti di ammissione degli associati sono già previsti secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite con l'attività di interesse generale svolta; così come sono già previste le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;

- occorre tenere il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo e di controllo e di altri eventuali organi associativi.

Il presidente ha delegato me notaio a dare lettura dei singoli articoli dello Statuto che sono stati oggetto di discussione specifica ed approfondita.

DELIBERA

Dopo esauriente discussione il presidente mette ai voti il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE:

"L'assemblea degli associati della ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANTONIO ROSMINI"

DELIBERA

1)

di modificare la denominazione dell'Associazione da Associazione Culturale "Antonio Rosmini" in Associazione Culturale "Antonio Rosmini E.T.S.", con la precisazione che fino all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non potrà farsi uso della indicazione "E.T.S." negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;

2)

di modificare, in virtù di quanto esposto in discussione, gli l'intero statuto sociale, con conseguente modifica del testo degli articoli che lo compongono, e con rinumerazione dello stesso, a seguito della soppressione di alcuni articoli, evidenziandosi in particolare le modifiche relative a scopo, finalità ed attività dell'associazione (art. 2), ammissione e numero di associati, loro diritti ed obblighi (artt. 3 e 4), perdita della qualifica di associati (art. 5), organi dell'associazione, assemblea, consiglio direttivo, presidente, organo di controllo, revisione legale dei conti, collegio dei probiviri (artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12), risorse economiche e patrimonio dell'associazione (art. 13), divieto di distribuzione di utili (art. 14), bilanci d'esercizio e bilancio sociale (art. 15 e 16), libri sociali (art. 17), volontari e lavoratori (art. 18 e 19), scioglimento dell'associazione e devoluzione del suo patrimonio (art. 20) e rinvio normativo (art. 21);

3)

di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, nella sua

redazione integrale, e che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

4)

di delegare l'organo amministrativo e per esso il suo presidente a procedere al deposito del nuovo testo dello statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non appena lo stesso verrà istituito, apportando allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti;

5)

di delegare il Presidente a compiere tutte le formalità necessarie per il riconoscimento dell'associazione, autorizzandolo ad apportare allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti".

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE E SCIoglIMENTO
DELL'ASSEMBLEA

Il presidente dà atto che il testo di deliberazione viene approvato con il voto favorevole di tanti associati che rappresentano complessivamente il 100% (cento per cento) degli associati presenti aventi diritto di voto, e pertanto con maggioranza idonea all'assunzione della deliberazione - come risulta dal foglio presenze, consegnatomi dal presidente, recante l'indicazione degli associati favorevoli, dissenzienti ed astenuti, che si allega al presente atto sotto la lettera "C". Null'altro essendovi da deliberare, non avendo nessuno degli intervenuti richiesto l'intervento, il presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea, e sono le ore diciassette e cinquantacinque.

Al presente atto si allega sub "B" il testo aggiornato dello statuto, recante la modifica degli articoli modificati in virtù delle delibere assunte.

Si richiede, ai fini della registrazione del presente atto, l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.lgs. 117/2017, e pertanto l'esenzione del presente atto da imposta di registro ed imposta di bollo.

Il comparante mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne presa esatta conoscenza.

Del presente atto, da me scritto in parte con sistema elettronico e completato a mano su due fogli per cinque pagine sin qui, io Notaio ho dato lettura al comparante, che lo approva, e con me Notaio lo sottoscrive.

Viene sottoscritto alle diciotto.

F.to Tugnoli Claudio

F.to Francesco Dal Ri (Notaio) [L.S.]



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI


Mercoledì 29 maggio 2019

Ore 16.00

FIRME DI PRESENZA

Cognome Nome	Firma di presenza
Dalla Torre Flavio	[Firma]
Annunzio Moresco	[Firma]
[Firma]	[Firma]
MARIO CASCI	[Firma]
Delfant Corolelia	[Firma]
ERANUELA TERIO	[Firma]
BRUNO BRUNI	[Firma]
ALFONSO MASI	[Firma]
GIAN ANGIOLETTA ZAVARISE	[Firma]
MARIA ANTONIETTA SCAPPINI	[Firma]
DALLA TORRE CESARE	[Firma]
PAOLO DALPIAZ	[Firma]
GIANFRANCO POSTAL	[Firma]
VITTORIO MENGHINI	[Firma]
SALVATORE LA ROCCA	[Firma]
NADIA SCAPPINI	[Firma]
GIORGIO PERILLI	[Firma]

(10)



[Firma]

[Firma]

Allegato "B" al rep. 2465/racc. 2064

STATUTO
Associazione Culturale Antonio Rosmini

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

L'Associazione Culturale Antonio Rosmini ETS", da ora in avanti denominata "Associazione", costituita con atto notarile a rogito notaio Paolo Piccoli, Notaio in Trento in data 26 ottobre 1993, Repertorio n. 14381, Raccolta n. 3077, registrato all'A.E. di Trento in data 4 novembre 1993, al n. 3713, mod. 69, serie I, con durata a tempo indeterminato, ha sede legale nel Comune di Trento, in via Carlo Dordi, n. 8.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi altro luogo dello stesso Comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione.

Potranno essere istituiti o soppressi, sia in Italia che all'estero, uffici di rappresentanza.

La sede può essere modificata con deliberazione dell'Assemblea. L'Associazione è disciplinata da questo Statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche per promuovere la crescita culturale dei propri soci e della comunità trentina mediante iniziative educative, di ricerca e studio, formative e informative, volte allo sviluppo della coscienza civile e all'ampliamento della formazione culturale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Per realizzare tale scopo e perseguire le suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione può promuovere conferenze, convegni, dibattiti e corsi di formazione; può dar vita a gruppi di studio, allestire biblioteche specializzate, organizzare manifestazioni culturali; può pubblicare notiziari, opuscoli, dispense e libri, e può effettuare ricerche e sondaggi e realizzare ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle proprie finalità.

In particolare, l'Associazione può promuovere e realizzare - anche in collaborazione con Università e Centri di ricerca, in particolare con l'Università di Trento e le Fondazioni di ricerca di cui alla legge provinciale di Trento n. 3 del 2006 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", nonché con altre associazioni, enti e organismi a carattere provinciale, nazionale, internazionale e transfrontaliero - tutte le iniziative, i progetti e le manifestazioni ritenute più idonee per una maggiore conoscenza e divulgazione delle problematiche e dei temi di carattere sociale, culturale, storico, economico, medico, psicologico, scientifico e civile che riguardino la realtà locale, nazionale e internazionale.

Per lo svolgimento della propria attività l'Associazione può dotarsi di tutte le attrezzature, strumentazioni tecniche, mobili ed immobili ritenuti utili e necessari in relazione alle finalità perseguite. La documentazione delle attività svolte dall'Associazione può essere resa accessibile mediante l'aggiornamento del sito web all'indirizzo: <https://www.associazrosminitrento.it/>

Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di cooperazione o partenariato con enti pubblici e privati e Società che possono facilitare e sostenere l'esercizio dell'attività sociale, con particolare riguardo alla promozione di forme di coordinamento anche federativo con istituzioni ed altre associazioni, enti e organismi culturali, al fine di facilitare i rapporti

reciproci e creare tutte le sinergie necessarie per una migliore fruizione della cultura da parte dei propri aderenti.

Le attività di interesse generale sono svolte in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, salvo motivate eccezioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con l'apposito Decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di veridicità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà, per il raggiungimento delle proprie finalità, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, bancarie e finanziarie necessarie o utili, chiedere e ricevere contributi da parte di enti, aprire conti correnti bancari e postali, ed effettuare qualsiasi altra operazione bancaria.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche* ed *enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo o suo delegato, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni dalla data della deliberazione, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Tale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione è direttamente esecutiva e senza appello.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Associazione nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività;

Associazione Culturale Antonio Rosmini

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- di cooperare al raggiungimento dei fini sociali in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto e di astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con gli interessi della Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

La quota di adesione vale anche quale quota associativa annuale.

I versamenti al fondo sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili in alcun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo sociale.

Il versamento non crea diritti diversi da quelli espressamente previsti da questo statuto o dalla legge e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso, decadenza o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi stabiliti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, oppure non paga la quota sociale annuale può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver richiesto ed acquisito le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata in forma scritta, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Avverso il provvedimento di esclusione il socio può ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Consiglio direttivo, al Collegio dei Probiviri.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione di presa d'atto da comunicare adeguatamente all'associato.

Le dimissioni hanno effetto immediato, salvo quanto previsto dal codice civile in materia di dimissioni degli amministratori di società. La dichiarazione di recesso ha *effetto* immediato con lo scadere dell'anno in corso.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per il socio che non partecipi senza motivo alla vita dell'Associazione e non collabori con essa. Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio Direttivo deve svolgere gli opportuni accertamenti sulla mancata partecipazione del socio alla vita dell'Associazione.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili, salvo quanto previsto da questo statuto in materia di facoltà di delega di partecipazione all'assemblea.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo (l'Organo di amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- l'Organo di revisione legale dei conti, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite, eccetto l'Organo di controllo e l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominati, cui può essere attribuito un compenso annuale deliberato all'atto della nomina da parte dell'Assemblea, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte, alle specifiche competenze ed ai compensi previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni, e quindi conformemente al disposto dell'art. 8, comma 3, lett. a) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Gli organi dell'Associazione, con esclusione dell'Assemblea, rimangono in carica per quattro anni e le nomine sono rinnovabili secondo la procedura elettiva prevista dal presente statuto.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, sin dalla loro iscrizione a tale libro, e in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ciascun associato ha *un voto*.

Sono ammesse al massimo tre deleghe per ciascun socio.

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, prova e controprova. Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richiede, si procede per appello nominale o a scrutinio segreto.

Le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo si fanno a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea approvi, a maggioranza dei presenti, di procedere per voto palese.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o, entro 15 giorni dal deposito dell'istanza, quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, l'Organo di Controllo;
- approva il *bilancio di esercizio e i relativi atti allegati*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera sugli *altri oggetti* attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata dal socio delegante in uno spazio riservato in calce all'avviso di convocazione.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) ove non si tratti di assemblea totalitaria, venga indicato nell'avviso di convocazione ogni luogo audio/video collegato, dotato di apparecchiature idonee al collegamento in audioconferenza o videoconferenza, collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire;
- c) per ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;
- d) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- e) sia consentito agli intervenuti di ricevere, trasmettere e visionare i documenti relativi agli argomenti in discussione, di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; di tutto ciò deve esser dato atto nel relativo verbale;
- f) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il soggetto verbalizzante, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Trascorsa un'ora dall'orario fissato per la prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria, per *modificare lo Statuto* o l'atto costitutivo o deliberare sugli altri argomenti attribuiti alla sua competenza, è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per deliberare lo scioglimento dell'associazione. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente.

In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea, a maggioranza, elegge fra i soci presenti chi debba presiederla.

L'Assemblea designa altresì il Segretario e due Scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai due Scrutatori.

Nell'Assemblea straordinaria fungerà da Segretario un Notaio.

Le deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge, per atto costitutivo o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio, la relazione sull'attività svolta e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati ovvero le eventuali azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- autorizzare il Presidente alla sottoscrizione di tutti gli atti e alla stipula di tutti i contratti inerenti le attività associative, in esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra cinque e nove, nominati dall'Assemblea per la *durata* di quattro anni e sono *rieleggibili*.

Gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Un componente del Consiglio Direttivo è designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri; esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei voti. È ammessa una sola delega per ciascun componente del Consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati, o siano interessati il coniuge, nonché i parenti od affini entro il quarto grado.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche deleghe di funzioni amministrative e di rappresentanza ad alcuni componenti.

Qualora nel corso dell'esercizio sociale venga meno per qualunque causa uno dei membri del Consiglio Direttivo subentra il primo dei non eletti, in mancanza il Consiglio Direttivo potrà surrogare il mancante sino alla prossima Assemblea che provvederà alla sostituzione definitiva.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente, su proposta del Presidente;
- il Tesoriere, su proposta del Presidente.

La nomina del Presidente, come anche delle altre cariche, qualora se ne presentino le condizioni, in assenza di opposizioni formulate da uno o più dei componenti presenti, può avvenire anche per acclamazione. Qualora il Consiglio direttivo non riuscisse a eleggere il Presidente, alla elezione provvede l'Assemblea, appositamente convocata, con voto a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, con proprio regolamento, può istituire settori di attività formativo-culturale in diversi settori del sapere, quali: storico-letterario, socio-politico, filosofico, economico-giuridico, matematico-scientifico, medico-psicologico, artistico-musicale, nominando un coordinatore per ciascuno di essi.

**ART. 9
(Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Le dimissioni volontarie possono essere date dal Presidente in qualsiasi momento con lettera raccomandata o posta certificata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e al Vicepresidente, che dovrà convocare il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Se nessun componente del Consiglio Direttivo è disponibile a candidarsi, il nuovo Presidente viene eletto dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei voti dei soci presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART. 10
(Organo di controllo)**

Nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea degli Associati nomina un Organo di controllo, anche monocratico, composto di un numero massimo di tre membri, composto da iscritti nel ruolo dei revisori contabili e degli albi professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

All'Organo di controllo compete:

- a) vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea degli Associati nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile, di cui uno designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti ed il Presidente dell'Organo di Controllo viene eletto dall'Assemblea degli associati.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea ordinaria a maggioranza dei soci presenti.

Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è chiamato a dirimere eventuali controversie tra soci e tra soci e l'Associazione.

A decisione del Presidente dell'Associazione i Probiviri possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 13
(Risorse economiche e Patrimonio)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ed ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità dell'associazione, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

Gli amministratori devono redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, dalla relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Si applica quanto previsto dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Se previsto dalla normativa, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Al superamento del limite previsto per i ricavi, rendite o entrate comunque denominate, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 18
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, a favore di altre associazioni di volontariato che operano con fini analoghi a quelli dell'associazione stessa o dell'organo associativo competente, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

L'associazione è disciplinata dal presente atto costitutivo e statuto e secondo i principi e le disposizioni previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché delle leggi provinciali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

F.to Tugnoli Claudio

F.to Francesco Dal Ri (Notaio) [L.S.]

FOGLIO VOTANTI

ALLEGATO "C"

N° 2465 di Rep. a N° 2064 di Racc.
Notaio FRANCESCO DAL RI

VOTO FAVOREVOLE

Num.	DATA	NOME	COGNOME
1	set-18	Elvira	Gherardini
2	11-ott-18	Silvia	Zenti
3	ott-18	Salvatore	La Rocca
4	ott-18	Alma Maria	Pedron
5	05-nov-18	Claudio	Tugnoli
6	29-nov-18	Angiola	Lunelli Zavarise
7	30-nov-18	FIDAPA - Sezione di Trento	
8	30-nov-18	Daniela	Cazzolli
9	30-nov-18	Vittorio	Menghini
10	10-dic-18	Associazione Italo Tedesco per Trento/Europa	
11	10-dic-18	Johanna	Schoppa
12	8-gen-19	Graziamaria	Franceschini
13	8-gen-19	Luciano	Pontalti
14	22-gen-19	Emilio	Salvà
15	22-gen-19	Anna	Tomasi
16	22-gen-19	Francesco	Borzaga
17	23-gen-19	Mariagrazia	Pontalti
18	24-gen-19	Luigi	De Nardis
19	24-gen-19	Emy	Mayr
20	24-gen-19	Paola	Carini
21	25-gen-19	Nadia	Scappini
22	30-gen-19	Lilia	Slomp Ferrari
23	31-gen-19	Donato	Riccamboni
24	31-gen-19	Luigi	De Finis
25	4-feb-19	Franco	Menestrina
26	5-feb-19	Antonietta	Scappini
27	5-feb-19	Gianfranco	Postal
28	7-feb-19	Cesare	Dalla Torre
29	7-feb-19	PRO CULTURA	
30	7-feb-19	Giovanna	Sartori
31	7-feb-19	Bruno	Bruni
32	7-feb-19	Emanuela	Merlo
33	14-feb-19	CENACOLO TRENTO DI CULTURA DIALETTALE	
34	15-feb-19	Matteo	Taufer
35	19-feb-19	GRUPPO ARTE TRENTO	
36	21-feb-19	Neri	Codiglia
37	25-feb-19	Fausta	Slanzi
38	25-feb-19	Flavio	Dalla Torre
39	25-feb-19	Annamaria	Moresco
40	26-feb-19	Edoardo	Bruni
41	28-feb-19	Franco	Marognoli
42	5-mar-19	Adriana	Largaiolli
43	7-mar-19	Paolo	Dalpiaz
44	8-mar-19	Bianca Maria	Veronesi
45	21-mar-19	Mario Gino	Tramontin
46	21-mar-19	Rita	Bailoni
47	28-mar-19	Alfonso	Masi
48	2-apr-19	Dino	Pedrotti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


X

Claudio Ferraro

49	2-apr-19	Enrico	Grandesso
50	11-apr-19	Elisabetta	Tonini
51	12-apr-19	SIPPAA - Società Italiana Psicologia dell'Adulto e dell'Anziano	
52	12-apr-19	Antonio	Di Secli
53	15-apr-19	Maria Annita	Baffa
54	3-mag-19	Laura	Bolego
55	15-mag-19	Eva	Caprara
56	15-mag-19	Riccardo	Mazzeo
57	15-mag-19	Monica	Bianchi
58	23-mag-19	Giorgio	Perilli
59	23-mag-19	Roberta Giovanna	Arcaini
60	28-mag-19	Mario	Caroli
61	28-mag-19	Lorenzo	Zancanella
62	29-mag-19	Giampiero	Cozzio
63	29-mag-19	Cordelia	Defant

X
X
X

Clara Riva



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia per gli usi consentiti.
Trento, li 5 giugno 2019
Firmato digitalmente: Francesco Dal Ri Notaio